

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Ulteriori misure in materia di commercio su aree pubbliche per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Assenze operatori del commercio su aree pubbliche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Attività Produttive e Imprese dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione Attività Produttive e Imprese e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

di considerare giustificate e quindi non conteggiabili ai fini della decadenza dell'autorizzazione/concessione, le assenze effettuate dagli operatori ultracinquantenni che esercitano attività di commercio su aree pubbliche, privi di Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022, salvo ulteriori proroghe disposte da norme nazionali o provvedimenti governativi successivi alla pubblicazione del presente deliberazione;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato, e, da ultimo, fino al 31 marzo 2022, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii;

Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, così come convertito dalla legge 28 maggio, n. 76;

Il decreto-legge 23 aprile 2021, n.52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n.87, come novellato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

Il DPCM 17 dicembre 2021, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.";

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria", con il quale sono state dettate misure più restrittive in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19;

La DGR n. 151 del 15 febbraio 2021 con cui sono state emanate ulteriori misure in materia di commercio su aree pubbliche per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il D.L. 7 gennaio 2022 N. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Motivazione

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Per far fronte a tale situazione di crisi, la Regione Marche ha posto in atto numerosi interventi di tipo economico e normativo richiamati nei provvedimenti a sostegno della ripresa delle attività produttive.

Con DGR n. 151 del 15 febbraio 2021 sono state emanate ulteriori misure dirette a fronteggiare le problematiche derivanti dall'emergenza epidemiologica; in particolare, tenuto conto del confronto emerso con le altre Regioni in relazione alle assenze degli operatori nei mercati e nelle fiere determinate dalle restrizioni imposte a livello governativo, la Regione Marche ha ritenuto di dover intervenire con un proprio provvedimento al fine di delineare una linea di intervento uniforme sul territorio.

Con DGR n. 151 del 15 febbraio 2021 la Regione ha pertanto disposto di:

- a) sospendere il computo delle assenze ai mercati ed alle fiere degli esercenti attività di commercio su suolo pubblico, determinate dalle restrizioni agli spostamenti imposte dalla normativa nazionale e regionale emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- b) applicare la sospensione di cui alla lettera a) che precede, ai soli operatori che esercitano attività di commercio su aree pubbliche in più Comuni posti ad un raggio di distanza superiore a 30 chilometri.

Con successiva nota inviata a tutti i Comuni sono state fornite indicazioni precise in relazione alla modalità di calcolo della distanza individuata alla lettera b).

L'entrata in vigore del d.l. 7 gennaio 2022 n.1 ha imposto ulteriori restrizioni introducendo per un periodo limitato l'obbligo vaccinale nei confronti dei cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età'.

La Regione, pertanto, ritiene di dover intervenire al fine di stimolare un'azione coordinata dei Comuni del territorio regionale.

In particolare, l'art 1, comma 1 del d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 stabilisce che “Al decreto-legge 1°



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:

Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni).

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter (..)*

L'art 1, comma 4 del d.l.7 gennaio 2022 n. 1, inoltre, prevede che "i lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022(...)"

Dalle disposizioni sopra richiamate si ricava che:

- tutti i lavoratori ultracinquantenni, cittadini italiani, membri dell'Ue e stranieri sono soggetti all'obbligo vaccinale e possono esercitare l'attività lavorativa dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022 solo se in possesso di green pass rafforzato;
- coloro che hanno superato il cinquantesimo anno di età al 15 febbraio 2022 o che compiono il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022, se alla data del 15 febbraio 2022 non hanno ottenuto il green pass rafforzato devono sospendere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del posto.

Al fine di uniformare la normativa regionale a quella nazionale imposta dall'emergenza sanitaria, si propone pertanto di considerare giustificate, e quindi non conteggiabili ai fini della decadenza dell'autorizzazione/concessione, le assenze effettuate dagli operatori che, a qualsiasi titolo, esercitano attività di commercio su aree pubbliche privi di green pass rafforzato dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022, salvo ulteriori proroghe disposte da norme nazionali o provvedimenti governativi successivi alla pubblicazione del presente atto.

Resta inteso che il presente provvedimento non pregiudica le misure precedentemente adottate dalla Regione Marche che continuano a rimanere valide per il periodo previsto nei rispettivi atti.

Resta inteso altresì che il presente provvedimento non esime il cittadino dalle sanzioni previste all'art. 1, comma 6 del d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 e da ogni altra disposizione sanzionatoria introdotta da provvedimenti governativi o norme nazionali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si dà atto che la presente proposta è stata trasmessa alle associazioni di categoria: Confartigianato Marche ed Ambulanti delle Marche hanno espresso parere favorevole in data 31/1/2022 mentre le restanti associazioni non hanno fatto pervenire osservazioni entro i termini indicati.

Esito dell'istruttoria

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto: "Ulteriori misure in materia di commercio su aree pubbliche per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Assenze operatori del commercio su aree pubbliche".

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Michela Cinti

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IMPRESE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della Direzione
Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

